Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO STATALE "Galileo Galilei"
Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo Linguistico
Via S. Francesco n. 63 - 24043 CARAVAGGIO (BG)
☎ 0363/50547 – 0363/54400- fax 0363/54371
Cod. fisc. 93000700166 – e-mail: segreteria@liceogalilei.it
p.e.c.: bgps04000r@pec.istruzione.it

Prot. N°7921/F01c
Con valore di notifica agli interessati

Caravaggio, 22 ottobre 2015

A tutti i docenti
Ai Collaboratori
Scolastici
p.c. al RLS prof. ssa Lucia Locatelli
p.c. al RSPP prof. Giorgio Colombo
Al Direttore S.G.A.
Loro Sedi
All' albo

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

E

PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

Visto il D. Lgs. 297/1994
Visto il DPR 275/1999
Visto il D. Lgs.165/2001 art. 25
Visto il D. Lgs 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/2009
Visto il Regolamento d' Istituto

si forniscono in via **preventiva** alcune **misure organizzative,** raccolte nelle presenti **disposizioni del Dirigente Scolastico**, volte ad impedire o a limitare il verificarsi di **eventi dannosi** nei confronti degli alunni o di terzi, conseguenti a negligenze sulla **vigilanza.**

Le **misure organizzative** adottate concernono la **vigilanza** degli alunni:
1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra gli insegnanti nelle classi;
4. nel corso dell'intervallo;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
7. nel corso di uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione.

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile.

Per ricorrente giurisprudenza, inoltre, l'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell' affidamento dell'alunno all'Istituzione Scolastica (Cassazione Civile – sez. I – sentenza 3074 del 30/3/1999). E' ragionevole, d' altra parte, che l'obbligo assume contenuti (modalità e intensità) diversi in rapporto alle condizioni ambientali, all' età e al grado di maturità degli allievi.
A tal proposito, anche il CCNL 29-XI-2007 art. 29 c. 5 dispone che, *per assicurare l'accoglienza e la*

/

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO STATALE "Galileo Galilei"
Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo Linguistico
Via S. Francesco n. 63 - 24043 CARAVAGGIO (BG)
☎ 0363/50547 – 0363/54400- fax 0363/54371
Cod. fisc. 93000700166 – e-mail: segreteria@liceogalilei.it
p.e.c.: bgps04000r@pec.istruzione.it

vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere,il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.*
Dispone, d' altra parte, l'art. 2048 c.c. che ***i precettori*** *e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro* ***allievi*** *e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.*

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., Sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, **la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno e la dovuta diligenza nella vigilanza.**

La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623) ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.**
Il **collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente,** come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.IX.2007 Tabella A).

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula.
In merito alla regolamentazione dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico si dispone che nell' atrio e nei corridoi dei rispettivi piani di servizio siano presenti **collaboratori scolastici** (come da Piano Annuale delle Attività predisposto dal DSGA, che si intende allegato alla presente Direttiva) i quali prestano la dovuta accoglienza e vigileranno sul passaggio degli alunni fino alla loro entrata nelle rispettive aule. **Gli insegnanti** sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (cioè alle 7,53).

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle aule.
Per **assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni** durante il cambio di turno dei docenti, i **collaboratori scolastici** di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva e sicura lo stesso cambio degli insegnanti, vigilando sulle aule interessate al cambio di turno, finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.
Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà celermente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.
I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al cambio dell'ora, davanti all'aula interessata per non interrompere la sorveglianza sulla scolaresca.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO STATALE "Galileo Galilei"
Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo Linguistico
Via S. Francesco n. 63 - 24043 CARAVAGGIO (BG)
☎ 0363/50547 – 0363/54400- fax 0363/54371
Cod. fisc. 93000700166 – e-mail: segreteria@liceogalilei.it
p.e.c.: bgps04000r@pec.istruzione.it

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti e riferire a un collaboratore del D.S. e, suo tramite, alla Segreteria del personale.

4. Vigilanza durante l'intervallo.

Considerata la struttura particolarmente articolata e complessa dell'edificio, al fine di regolamentare nel senso dell'efficacia la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo, **si dispone che essa venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione, con l'avvertenza che essi sostino sulla porta (aperta) dell'aula in modo da vigilare sull' interno dell'aula e sul passaggio nel corridoio.**

Si rammenta che durante l'intervallo gli studenti potranno uscire nella zona cortiliva limitatamente al lato di via Santa Caterina (è ovviamente vietato uscire dalla recinzione).

Sono conseguentemente previsti obbligatori turni di 2 docenti al giorno con compiti di sorveglianza dell'area esterna citata, con particolare attenzione alle uscite di sicurezza (rosa e blu), dove è verosimile la tendenza ad eludere il divieto assoluto di fumare. I docenti di turno, oltre alla normale sorveglianza, provvederanno ad identificare gli studenti che non osservassero il divieto (annotandone il nome, il cognome e la classe) e a comunicare i dati a uno dei cinque professori preposti all' applicazione del divieto e previsti nella *Disposizione del D.S. sul divieto di fumo* (prot. 6811/E09 del 22-IX-2015).

Nello spirito di una concreta educazione al rispetto delle regole e alla tutela della salute, la segnalazione nominativa consentirà di limitare le eventuali sanzioni solo a chi reitererà l'inosservanza del divieto.

Il professore responsabile dell'orario è incaricato dal dirigente scolastico di predisporre un piano che preveda gli avvicendamenti nella sorveglianza esterna (che si intende allegato alla presente Direttiva)

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre che sul corridoio di competenza e sull' atrio, anche sui bagni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza previo avviso al DSGA.

5. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni si dispone che **i collaboratori scolastici** in servizio vigileranno sul transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

6. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni con disabilità particolarmente grave, imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e / o dall' assistente *ad personam* o dal docente della classe, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico individuato.

7. Vigilanza durante attività extrascolastiche, visite guidate, viaggi d'istruzione.

La vigilanza in oggetto dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito (di norma nel rapporto di un docente ogni quindici/diciassette alunni), tranne eventuali deroghe stabilite dal Dirigente Scolastico.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO STATALE "Galileo Galilei"
Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo Linguistico
Via S. Francesco n. 63 - 24043 CARAVAGGIO (BG)
☎ 0363/50547 – 0363/54400- fax 0363/54371
Cod. fisc. 93000700166 – e-mail: segreteria@liceogalilei.it
p.e.c.: bgps04000r@pec.istruzione.it

In caso di partecipazione di un alunno con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore.
Si rimanda a tale proposito agli allegati 5 e 5 bis della circolare sui viaggi d' istruzione (che si intendono allegati alla presente Direttiva).

SI RACCOMANDA AI DOCENTI

Di concedere agli allievi il permesso di uscire dall' aula durante la lezione solo nei casi di effettiva necessità e mai a più di un alunno per volta.
E' solo il caso di rammentare che l'alunno fuori dall' aula per qualsiasi motivo è sempre sotto la diretta responsabilità del docente in servizio nella classe

Di adoperarsi affinché gli alunni durante le lezioni si comportino in modo rispettoso e bene educato e tale da non arrecare disturbo.
Di ricordare agli alunni che la scuola è una comunità dove ci si educa e ci si forma e dove si esercita la buona educazione nel modo di parlare e di comportarsi: gli studenti tengano perciò un atteggiamento consono. Prioritario è il rispetto delle persone.
E' solo il caso di ricordare che il docente col suo modo di parlare e di comportarsi rappresenta un esempio per gli alunni.

Di abituare gli alunni a considerare aule, arredi, bagni e strumentazioni come patrimonio di tutti da mantenere e salvaguardare con senso civico.

Di controllare che i banchi, le aule e gli spazi occupati vengano lasciati in ordine e puliti.

Di vigilare affinché gli spostamenti degli allievi all' interno dell'Istituto e l'uscita al termine delle lezioni avvengano ordinatamente.

SI RACCOMANDA AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Di collaborare con gli insegnanti per assicurare un'efficiente organizzazione in tutti i momenti della giornata scolastica.

Di assicurarsi che, durante lo svolgimento delle lezioni, l' ingresso sia costantemente presidiato come del resto gli atri e i corridoi.

Di non permettere l'accesso ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico.

VIGILANZA "EDUCATIVA E FORMATIVA"

Oltre alla vigilanza sull' incolumità degli studenti e al rispetto della presente Direttiva e del Regolamento interno, si ritiene doveroso richiamare tutto il personale e in particolar modo i docenti agli aspetti relazionali che sono lo specifico della comunità scolastica, la quale educa e forma alla vita associata civilmente intesa. In particolare, eventuali comportamenti degli alunni in cui si rilevassero tratti di discriminazione, di bullismo o una generica mancanza di rispetto che disattenda la dignità della persona andranno prevenuti e corretti mediante un'azione educativa attenta e costante. Situazioni reiterate e di una certa gravità dovranno essere segnalate all' Ufficio di Dirigenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Claudio Venturelli

Dal REGOLAMENTO D' ISTITUTO (*ex* delibera 3 del 29-4-2010 come aggiornata da delibera 353 del 13-2-2013)

Titolo III - Art. 31 Vigilanza

La vigilanza sugli alunni rientra tra gli obblighi più delicati del personale della scuola, docente e ausiliario. La rilevanza del tema comporta un particolare impegno da parte di tutte le componenti del Liceo.

a.

Non vi è responsabilità del personale incaricato quando, nonostante la presenza e la sorveglianza in atto, non si è potuto evitare il fatto dannoso o quando lo studente si è deliberatamente sottratto alla vigilanza.

b.

Gli alunni devono essere in aula per l'inizio delle lezioni.

c.

I docenti devono essere a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per essere presenti in aula all'inizio delle lezioni stesse.

d.

Nell'orario di lezione l'obbligo di vigilanza ricade sul docente in servizio nella classe.

e.

Durante l'intervallo l'obbligo di vigilanza ricade sul personale docente e ausiliario presente ai vari piani dell'Istituto; considerato che il tempo dell'intervallo è parte integrante dell'attività didattica, i docenti della terza e della quarta ora di lezione per la parte di loro competenza sono responsabili della sorveglianza degli alunni.

f.

Nell' intervallo è assolutamente vietato allontanarsi dalla scuola.

g.

In considerazione delle responsabilità derivanti dall'obbligo di vigilanza, l'uscita dall'aula degli studenti è autorizzata dal docente in servizio solo in via eccezionale e in caso di reale necessità. Ogni forma utile di controllo dovrà comunque essere messa in atto anche nei confronti di studenti temporaneamente assenti dall'aula, avvalendosi pure del personale ausiliario di servizio.

h.

Al cambio dell'ora di lezione gli studenti non devono allontanarsi dall'aula, ove mantengono un comportamento adeguato in attesa dell'arrivo sollecito del docente dell'ora in corso.

i.

La classe non viene mai abbandonata dai docenti senza che ci sia una sorveglianza dichiarata (per breve tempo e con delega al collaboratore scolastico). Il docente in orario sarà sempre a conoscenza degli spostamenti degli studenti della propria classe e segnalerà immediatamente al D.S. o ai suoi collaboratori ogni comportamento anomalo.

j.

I collaboratori scolastici contribuiranno alla vigilanza con la presenza nei vari reparti assegnati e segnaleranno immediatamente al D.S. o ai suoi collaboratori eventuali comportamenti anomali degli studenti.

k.

Ogni presenza estranea all'interno dell'edificio dovrà essere immediatamente identificata dal personale scolastico e segnalata all'Ufficio di Dirigenza.

l.

Nei trasferimenti da una sede ad un'altra (aule speciali, laboratori, palestre) la responsabilità è del docente e/o del personale ausiliario che hanno in consegna la classe.

m.

L'obbligo di sorveglianza degli studenti partecipanti a visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche di ogni tipo ricade sul personale accompagnatore.